



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE

- **Codice della proposta:** COM (2022) 457 final del 16/09/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0277(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria

Premessa: finalità e contesto

La proposta è frutto dell'iniziativa della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che ne aveva annunciato l'adozione nel discorso sullo stato dell'Unione 2021 sottolineando l'importanza dell'indipendenza dei media a livello europeo e la funzione essenziale svolta dall'informazione nelle società democratiche.

La base giuridica della proposta è l'art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di Media Audiovisivi (AVMS), la Direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore ed i diritti connessi.

Nell'analisi di impatto che accompagna la proposta, la Commissione evidenzia finalità e contesto. In particolare, si evidenzia che la proposta è correlata al piano d'azione per la democrazia europea, con cui la Commissione ha proposto una serie di misure volte alla partecipazione democratica che si fondano sulla lotta alla disinformazione e sul sostegno ai mezzi di informazione liberi e indipendenti. E' affiancata da azioni poste in essere dalla Commissione per il sostegno finanziario al settore dei media, come il programma rivolto a promuovere la capacità finanziaria delle imprese del settore dei mezzi di informazione nell'ambito di programmi digitali e innovativi; tale previsione rientra nell'ambito del programma Europa creativa, che a partire dal 2023, prevede lo stanziamento di fondi specifici per il sostegno dei media che si occupano di servizi d'interesse pubblico come il giornalismo d'inchiesta.

La proposta è in linea con le conclusioni del Consiglio sugli sforzi complementari per rafforzare la

resilienza e contrastare minacce ibride (n. 14972/19 del 10/12/2019), con le conclusioni sul rafforzamento della resilienza e il contrasto delle minacce ibride, compresa la disinformazione nel contesto della pandemia di COVID-19 (n. 14064/20 del 15/12/2020), con le conclusioni sulla manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri (n. 11429/2022 del 18/07/2022) e con le conclusioni sulla protezione e la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media (n. 10505/22 del 21 giugno 2022). La proposta è coerente con la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, con il Regolamento (UE 2019/1150) che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, integra la normativa europea in materia di concorrenza, è complementare alla normativa in materia di trasparenza e proprietà (Direttiva 2015/849/UE antiriciclaggio – Direttiva 2017/1132/UE relativa al diritto societario), la proposta è anche coerente con il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri di cui al Trattato di Amsterdam, è coerente con la bussola strategica per la sicurezza e la difesa e con la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Le finalità generali sottese alla proposta riguardano l’armonizzazione dei quadri normativi nazionali, l’individuazione di strumenti transfrontalieri di coordinamento e cooperazione tra le autorità e gli organismi di regolamentazione dei media, la previsione di misure poste a salvaguardia della libertà editoriale di tutti i media compresi quelli digitali, l’allocazione trasparente ed equa delle risorse.

La proposta, inoltre, stabilisce nuove norme concernenti la protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche, la pubblicità statale, la misurazione dell’audience.

A. Rispetto dei principi dell’ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Nell’analisi di impatto che accompagna la proposta, la Commissione evidenzia come la base giuridica della proposta sia costituita dall’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che prevede l’intervento legislativo del Parlamento europeo ed il Consiglio al fine di adottare le opportune misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri a garanzia del funzionamento del mercato interno.

Nell’opinione della Commissione, la proposta mira al superamento delle frammentarietà delle normative nazionali nell’ambito della libertà, del pluralismo e dell’indipendenza dei media, nonché al superamento delle restrizioni nazionali, delle ingerenze statali a discapito della parità di condizioni del mercato unico. Punta anche al superamento della supremazia delle grandi piattaforme online, sempre a discapito della parità di condizioni del mercato unico, alla tutela della libera circolazione all’interno dell’Unione dei fornitori di servizi media come alla tutela della trasparenza e della allocazione equa delle risorse.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Nell’analisi di impatto che accompagna la proposta, la Commissione evidenzia come gli obiettivi dell’intervento non possano essere raggiunti dagli Stati membri che agiscono da soli, in quanto i

problemi sono sempre più di natura transfrontaliera e non sono limitati ai singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. La produzione, la distribuzione e il consumo di contenuti mediatici, comprese le notizie, hanno carattere sempre più digitale e transfrontaliero, mentre il contesto digitale continua ad accelerare la trasformazione dei tradizionali modelli di business dei media. La fornitura di servizi mediatici in tutta l'UE è influenzata dalle piattaforme globali che fungono da gateway per i contenuti multimediali mentre dominano la pubblicità online. In questo contesto i fallimenti nel mercato dei media dell'UE hanno rilevanza per l'Unione in quanto si verificano a livello transfrontaliero e incidono su diversi Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Nell'analisi di impatto la Commissione evidenzia come le misure previste nella proposta di regolamento siano mirate e non vadano al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa. In particolare, la proposta prevede un insieme equilibrato di misure di armonizzazione, abbinato a un quadro di cooperazione per le Autorità nazionali di regolamentazione dei media, entrambi necessari per il corretto funzionamento del mercato interno dei media. La proposta ha preso in considerazione gli oneri potenziali sui diversi attori e limita i nuovi obblighi all'essenziale, con costi diretti di conformità e applicazione commisurati agli obiettivi dell'iniziativa, compensati da benefici per gli operatori del mercato dei media e per i cittadini.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali e degli obiettivi della proposta è positiva, in quanto lo stesso si propone di promuovere l'attività e gli investimenti transfrontalieri nel settore dei media armonizzando alcuni aspetti divergenti a livello nazionale, di garantire il pluralismo e l'indipendenza dei media, compresi quelli online, di agevolare la fornitura di media di qualità riducendo il rischio di ingerenze, di garantire un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche. La libertà, l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione sono principi espressamente tutelati dalla Costituzione italiana e la normativa nazionale garantisce già livelli elevati di protezione e garanzia del rispetto di tali principi. Alla luce dell'ordinamento italiano particolarmente evoluto nello specifico ambito, appare quindi condivisibile l'intenzione di definire una base regolatoria comune minima, per armonizzare le normative nazionali e per migliorare il funzionamento della cooperazione regolatoria europea.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto il pluralismo e l'indipendenza dei media sono tutelate e perseguite a livello nazionale.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Al 31 dicembre 2022, con la conclusione della Presidenza Ceca, in sede di Consiglio – Gruppo “Audiovisivi e media” risultava completato l’esame preliminare del testo della proposta legislativa da parte degli Stati membri, molti dei quali hanno mantenuto diverse riserve d’esame, sia generali che specifiche, in attesa dell’esito delle istruttorie nazionali, dei pareri non ancora resi, tra cui quello del servizio giuridico del Consiglio relativamente alla base giuridica della proposta. In data 25 dicembre 2022 la Presidenza Ceca ha diffuso la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori in merito alla proposta.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori al Parlamento europeo (PE), la proposta di regolamento EMFA è stata annunciata nella plenaria del PE il 17 ottobre 2022. La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) è la commissione competente, mentre la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) verranno consultate.

Nel corso del 2023, sotto la Presidenza svedese (1° semestre) e spagnola (2° semestre), proseguirà l’iter della procedura legislativa ordinaria; al gennaio 2023 risulta in fase di avvio la prima lettura. La Presidenza svedese ha anticipato l’eventuale intenzione di pervenire all’adozione di un orientamento generale per agevolare l’accordo fra Consiglio e Parlamento in prima lettura; durante l’anno in corso, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione potranno eventualmente convenire di organizzare riunioni informali interistituzionali ("triloghi"), per favorire il convergere verso una posizione comune, anche alla luce dei pareri sopra citati che verranno resi nel frattempo.

A livello nazionale, l’amministrazione con competenza prevalente è il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; altre Amministrazioni interessate sono il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’AGCM e l’AGCOM.

Alla luce di quanto sopra, il testo della proposta legislativa presentata dalla Commissione è suscettibile di essere modificato nell’ambito del processo negoziale previsto dalla procedura legislativa; la posizione della delegazione italiana sarà attentamente istruita in sede di coordinamento nazionale e potrà evolvere, in base anche agli esiti delle consultazioni con le Amministrazioni e le parti interessate.

C. Valutazione d’impatto

1. Impatto finanziario

La Commissione ha provveduto ad una valutazione d’impatto della proposta sottoponendola anche all’esame del comitato per il controllo normativo che a sua volta ha espresso dei suggerimenti migliorativi. Dall’analisi della Commissione, i benefici economici annui netti sono quantificati in complessivi 2,9 miliardi di euro, in termini di incremento dei profitti per le imprese

del settore dei media nell'Unione Europea.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Il regolamento, scelto quale strumento legislativo per la realizzazione della proposta, è atto normativo di portata generale, obbligatorio e direttamente applicabile nell'ordinamento di ciascuno Stato membro, e pertanto, ha un'efficacia immediata sia nei confronti degli Stati che dei singoli individui. Per quanto concerne le disposizioni di armonizzazione, i principi base della proposta e la maggior parte delle disposizioni previste dalla stessa sono già presenti nella normativa italiana. Una considerazione a parte meritano le disposizioni in materia di governance, tutela dei giornalisti e di servizio pubblico, in riferimento alle quali si ritiene opportuno un approfondimento sia sull'impatto che sul raccordo con il vigente ordinamento nazionale ed europeo.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nell'analisi di impatto la Commissione evidenzia come un migliore funzionamento del mercato interno dei media può contribuire ad accrescere gli investimenti, migliorare la redditività delle imprese e fornire ai cittadini l'accesso a una gamma più diversificata di contenuti mediatici di qualità. Evidenzia anche come i costi attesi per le imprese siano di modesta entità, e prevalentemente riconducibili alla necessità di familiarizzare con le nuove misure. Tali costi dovrebbero essere più che bilanciati dall'incremento dei benefici che dovrebbero essere significativi in quanto le imprese del settore dei media, anche se di piccole dimensioni, avrebbero la possibilità di operare, anche a livello transfrontaliero, in un contesto normativo coerente e di competere con altri operatori del mercato, comprese le piattaforme online. Inoltre, una ripartizione più equa della pubblicità statale ridurrebbe le distorsioni del mercato, a vantaggio delle PMI.

Altro



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM (2022) 457 final del 16/09/2022– Codice interistituzionale: 2022/0277(COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media, compresa l'istituzione del comitato europeo per i servizi di media, preservando al contempo la qualità dei servizi di media. 2. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite dagli atti seguenti: (a) direttiva 2000/31/CE; (b) direttiva (UE) 2019/790; (c) regolamento (UE) 2019/1150; (d) regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali]; (e) regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui mercati digitali]; (f) regolamento (UE) 2022/XXX [regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].		

<p>3. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare norme più dettagliate negli ambiti di cui al capo II e al capo III, sezione 5, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(1) "servizio di media": servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media;</p> <p>(2) "fornitore di servizi di media": persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste nella fornitura di servizi di media e alla quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta dei contenuti del servizio di media e ne determina le modalità di organizzazione;</p> <p>(3) "fornitore di media di servizio pubblico": fornitore di servizi di media al quale è affidata una missione di servizio pubblico ai sensi della normativa nazionale o che riceve finanziamenti pubblici nazionali per l'adempimento di tale missione;</p> <p>(4) "programma": serie di immagini animate o suoni che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media;</p> <p>(5) "pubblicazione di carattere giornalistico": pubblicazione quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2019/790;</p> <p>(6) "servizio di media audiovisivo": servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE;</p> <p>(7) "responsabile editoriale": persona fisica o insieme di persone fisiche eventualmente raggruppate in un organismo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dal suo status e dalla sua composizione, che prende o supervisiona le decisioni editoriali all'interno di un fornitore di servizi di media;</p> <p>(8) "decisione editoriale": decisione presa periodicamente al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata alle attività quotidiane del fornitore di servizi di media;</p> <p>(9) "responsabilità editoriale": l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi o delle pubblicazioni di carattere giornalistico sia sulla loro organizzazione, ai fini della fornitura di un servizio di media, a prescindere</p>	<p>LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa):</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. Direttore responsabile</p> <p>Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.</p> <p>Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile. Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. Proprietario</p> <p>Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.</p> <p>Dlgs 177/2021 (Recepimento direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, del 17 aprile 2019, così detta Direttiva Copyright):</p> <p>Art. 1, comma 2 e 3 (definizione di pubblicazione di carattere giornalistico e di editore):</p> <p>2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi,</p>	

<p>dall'esistenza di una responsabilità ai sensi del diritto nazionale per i servizi forniti;</p> <p>(10) "fornitore di piattaforma online di grandi dimensioni": fornitore di una piattaforma online concepita come piattaforma online di grandi dimensioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali];</p> <p>(11) "servizio di piattaforma per la condivisione di video": servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;</p> <p>(12) "autorità o organismo nazionale di regolamentazione": l'autorità o l'organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE;</p> <p>(13) "concentrazione del mercato dei media": concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media;</p> <p>(14) "misurazione dell'audience": l'attività di raccolta, interpretazione o altro trattamento dei dati relativi al numero e alle caratteristiche degli utenti dei servizi di media per decisioni riguardanti l'allocazione o i prezzi della pubblicità o la relativa pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti;</p> <p>(15) "pubblicità statale": l'inserimento, la pubblicazione o la diffusione, in qualsiasi servizio di media, di un messaggio promozionale o autopromozionale, di norma dietro pagamento o altro corrispettivo, da parte, a favore o per conto di qualsiasi autorità pubblica nazionale o regionale, quali governi nazionali, federali o regionali, autorità o organismi di regolamentazione, nonché imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o qualsiasi governo locale di un ente territoriale con più di 1 milione di abitanti;</p> <p>(16) "spyware": qualsiasi prodotto con elementi digitali appositamente progettato per sfruttare le vulnerabilità di altri prodotti con elementi digitali che consente la sorveglianza occulta di persone fisiche o giuridiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da tali prodotti o dalle persone fisiche o giuridiche che utilizzano tali prodotti, in particolare registrando segretamente le chiamate o utilizzando in altro modo il microfono di un dispositivo dell'utente finale, filmando persone fisiche, macchinari o i loro dintorni, copiando messaggi, fotografando, tracciando l'attività di navigazione, tracciando la geolocalizzazione, raccogliendo altri dati di sensori o tracciando le attività su più dispositivi dell'utente finale senza che la persona fisica o giuridica interessata ne</p>	<p>e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.</p> <p>3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.</p>	
--	--	--

<p>sia stata messa al corrente in modo specifico e abbia dato il suo consenso specifico ed esplicito al riguardo;</p> <p>(17) "reato grave": uno dei seguenti reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio :</p> <p>a) terrorismo;</p> <p>b) tratta di esseri umani;</p> <p>c) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;</p> <p>d) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) omicidio volontario, lesioni personali gravi;</p> <p>f) traffico illecito di organi e tessuti umani;</p> <p>g) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;</p> <p>h) furti organizzati o a mano armata;</p> <p>i) stupro;</p> <p>j) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Diritti dei destinatari dei servizi di media</p> <p>I destinatari dei servizi di media nell'Unione hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Diritti dei fornitori di servizi di media</p> <p>1. I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione. Gli Stati membri rispettano l'effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione:</p> <p>(a) non interferiscono né tentano di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media;</p> <p>(b) non trattengono, sanzionano, intercettano, sottopongono a sorveglianza o a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori di servizi di media o, se del caso, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e nel rispetto di altre normative dell'Unione;</p> <p>c) non utilizzano spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del</p>		

<p>caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, a meno che l'utilizzo non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, o che avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone summenzionate, sia previsto dalla normativa nazionale e sia conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell'Unione, e qualora le misure adottate ai sensi della lettera b) siano inadeguate e insufficienti ad ottenere le informazioni richieste.</p> <p>3. Fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito a ogni persona fisica e giuridica e in aggiunta ad esso, gli Stati membri designano un'autorità o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, dai loro dipendenti o dai relativi familiari in merito a violazioni del paragrafo 2, lettere b) e c). I fornitori di servizi di media hanno il diritto di chiedere all'autorità o all'organismo in questione di emettere, entro tre mesi dalla richiesta, un parere sulla conformità al paragrafo 2, lettere b) e c).</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico</p> <p>1. I fornitori di media di servizio pubblico forniscono in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione di servizio pubblico.</p> <p>2. Il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo dalla normativa nazionale.</p> <p>La durata del loro mandato è stabilita dalla normativa nazionale ed è adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato solo eccezionalmente qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale.</p> <p>Le decisioni di licenziamento sono debitamente motivate, nonché preventivamente notificate alla persona interessata, e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. I motivi del</p>		

<p>licenziamento sono resi pubblici.</p> <p>3. Gli Stati membri fanno in modo che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico. Tali risorse sono tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale.</p> <p>4. Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti al fine di monitorare la conformità ai paragrafi da 1 a 3.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Doveri dei fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità</p> <p>1. I fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi le informazioni seguenti:</p> <p>(a) la ragione sociale e i dati di contatto;</p> <p>(b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico;</p> <p>(c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. In particolare, tali misure mirano a garantire:</p> <p>(a) che i responsabili editoriali siano liberi di prendere decisioni editoriali individuali nell'esercizio della loro attività professionale; e</p> <p>(b) che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale.</p> <p>3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di media che costituiscono microimprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE 5 agosto 1981, n. 416</p> <p style="text-align: center;">Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Titolarità delle imprese editrici)</p> <p>L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.</p> <p>Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.</p> <p>Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.</p> <p>Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> <p>Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi</p>	

	<p>precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:</p> <p>a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;</p> <p>b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci.</p> <p>c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.</p> <p>((Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249)).</p> <p>Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:</p> <p>a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;</p> <p>b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;</p> <p>c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco</p>	
--	--	--

	<p>dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;</p> <p>d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci della societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute.</p> <p>Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:</p> <p>a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero</p> <p>b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero</p> <p>c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero</p> <p>d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero</p> <p>e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate editte.</p> <p>I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e</p>	
--	--	--

	<p>le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.</p> <p>I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.</p> <p>In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.</p> <p>Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.</p> <p>COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1983, N. 137.</p> <p>Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.</p> <p>Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in</p>	
--	--	--

	<p>aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società'.</p> <p>A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.</p> <p>I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.</p>	
<p>Articolo 7 Autorità o organismi nazionali di regolamentazione</p> <p>1. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE sono responsabili dell'applicazione del capo III del presente regolamento.</p> <p>2. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sono soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE in relazione allo svolgimento delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.</p> <p>4. Ove necessario per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongono di adeguati poteri di indagine in relazione alla condotta di persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il capo III.</p> <p>Tali poteri comprendono in particolare la facoltà di chiedere a tali persone di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, le informazioni proporzionate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al capo III; la richiesta può essere rivolta anche a qualsiasi altra persona che, per scopi connessi alla propria attività commerciale, industriale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso delle informazioni necessarie.</p>		

<p>Articolo 8 Comitato europeo per i servizi di media 1. È istituito il comitato europeo per i servizi di media ("il comitato"). 2. Il comitato sostituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) istituito con la direttiva 2010/13/UE, al quale succede.</p>		
<p>Articolo 9 Indipendenza del comitato Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità al presente regolamento.</p>		
<p>Articolo 10 Struttura del comitato 1. Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/13/UE. 2. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. 3. Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità o organismi nazionali di regolamentazione, tali autorità o organismi si coordinano tra loro quando necessario e nominano un rappresentante comune che esercita il diritto di voto. 4. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. Il comitato elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato del presidente ha una durata di due anni. 5. La Commissione designa un rappresentante per il comitato. Il rappresentante della Commissione partecipa a tutte le attività e alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. Il presidente del comitato tiene informata la Commissione sulle attività in corso e previste del comitato. Il comitato consulta la Commissione nella preparazione del suo programma di lavoro e dei principali risultati. 6. D'intesa con la Commissione, il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni. 7. Il comitato prende decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. 8. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto, d'intesa con la Commissione.</p>		

<p style="text-align: center;">Articolo 11 Segretariato del comitato</p> <p>1. Il comitato dispone di un segretariato, che è messo a disposizione dalla Commissione.</p> <p>2. Il compito principale del segretariato consiste nel contribuire all'espletamento delle funzioni del comitato stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2010/13/UE.</p> <p>3. Il segretariato fornisce sostegno amministrativo e organizzativo alle attività del comitato. Il segretariato assiste inoltre il comitato nell'espletamento delle sue funzioni.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Funzioni del comitato</p> <p>Fatti salvi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati, il comitato promuove l'applicazione efficace e coerente del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE in tutta l'Unione. Il comitato:</p> <p>(a) sostiene la Commissione, mediante competenze tecniche, nel garantire la corretta applicazione del presente regolamento e l'attuazione coerente della direttiva 2010/13/UE in tutti gli Stati membri, fatti salvi i compiti delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione;</p> <p>(b) promuove la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione per quanto riguarda l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai servizi di media, compresi il presente regolamento e la direttiva 2010/13/UE, in particolare in relazione agli articoli 3, 4 e 7 di tale direttiva;</p> <p>(c) fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente del presente regolamento e l'attuazione della direttiva 2010/13/UE, nonché in merito a tutte le altre questioni relative ai servizi di media di sua competenza. Qualora chieda consulenza o un parere al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenendo conto dell'urgenza della questione; su richiesta della Commissione, fornisce pareri su questioni tecniche e fattuali che dovessero emergere in relazione all'articolo 2, paragrafo 5 quater, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2010/13/UE;</p> <p>(e) d'intesa con la Commissione, elabora pareri in merito a:</p> <p>i) richieste di cooperazione e assistenza reciproca tra autorità o organismi</p>		

<p>nazionali di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, del presente regolamento;</p> <p>ii) richieste di misure di esecuzione in caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo richiedente e l'autorità o l'organismo interpellati in merito alle azioni raccomandate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento;</p> <p>iii) misure nazionali relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento;</p> <p>(f) su richiesta della Commissione, elabora pareri in merito a:</p> <p>i) misure nazionali che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;</p> <p>ii) concentrazioni del mercato dei media che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento;</p> <p>(g) elabora pareri su progetti di pareri o di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa incidere sul funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del presente regolamento;</p> <p>(h) assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti relativi:</p> <p>i) all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento;</p> <p>ii) ai fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento;</p> <p>iii) all'applicazione dell'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del presente regolamento;</p> <p>(i) su richiesta di almeno una delle autorità interessate, funge da mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento;</p> <p>(j) promuove la cooperazione sulle norme tecniche relative ai segnali digitali e alla progettazione di dispositivi o interfacce utente, in conformità all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;</p> <p>(k) coordina le misure nazionali relative</p>		
---	--	--

<p>alla diffusione o all'accesso dei contenuti dei fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione, qualora le loro attività pregiudichino o presentino un rischio grave e serio di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento;</p> <p>(l) organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile e ne riferisce i risultati alla Commissione, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento;</p> <p>(m) promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Cooperazione strutturata</p> <p>1. Un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può richiedere ("autorità richiedente") cooperazione o assistenza reciproca in qualsiasi momento a una o più autorità o organismi nazionali di regolamentazione ("autorità interpellate") ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento o delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>2. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione che ritenesse che sussista un rischio serio e grave di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dei servizi di media o un rischio serio e grave di pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla difesa può chiedere ad altre autorità o organismi nazionali di regolamentazione di fornire cooperazione o assistenza reciproca accelerate, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.</p> <p>3. Le richieste di cooperazione o assistenza reciproca, comprese la cooperazione o l'assistenza reciproca accelerate, contengono tutte le informazioni necessarie, tra cui le relative finalità e motivazioni.</p> <p>4. L'autorità interpellata può rifiutarsi di dare seguito alla richiesta solo nei seguenti casi:</p> <p>(a) qualora non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure di cui si richiede l'adozione;</p> <p>(b) nel caso in cui dando seguito alla richiesta si violerebbe il presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE o qualsiasi altra normativa dell'Unione o degli Stati membri conforme al diritto dell'Unione cui è soggetta l'autorità</p>		

<p>interpellata. L'autorità interpellata motiva l'eventuale rifiuto di dare seguito a una richiesta.</p> <p>5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei risultati ottenuti o dello stato di avanzamento delle misure adottate in risposta alla richiesta.</p> <p>6. L'autorità interpellata fa il possibile per dare seguito e rispondere alla richiesta senza indebito ritardo. L'autorità interpellata fornisce i risultati intermedi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, con successivi aggiornamenti periodici sull'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Nel caso delle richieste accelerate di cooperazione o di assistenza reciproca, l'autorità interpellata dà seguito e risponde alla richiesta entro 14 giorni di calendario.</p> <p>7. Se non ritiene che le misure adottate dall'autorità interpellata siano sufficienti a dare seguito e rispondere alla sua richiesta, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata senza indebito ritardo, spiegando i motivi della sua posizione. Se l'autorità interpellata non concorda con tale posizione o non risponde, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento del rinvio, d'intesa con la Commissione il comitato emette un parere sulla questione comprensivo di una serie di azioni raccomandate. L'autorità interpellata fa il possibile per tenere conto del parere del comitato.</p>		
<p>Articolo 14 Richieste di applicazione di obblighi da parte delle piattaforme per la condivisione di video</p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, un'autorità o un organismo nazionale di regolamentazione può chiedere a un'altra autorità o organismo nazionale di regolamentazione di adottare misure necessarie e proporzionate per l'effettiva applicazione degli obblighi imposti alle piattaforme per la condivisione di video ai sensi dell'articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>2. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato informa, senza indebito ritardo ed entro 30 giorni di calendario, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente in merito alle azioni intraprese o previste a norma del paragrafo 1.</p> <p>3. In caso di disaccordo tra l'autorità o l'organismo nazionale richiedente e l'autorità o l'organismo interpellato in merito alle azioni intraprese a norma del paragrafo 1, ciascuna autorità o organismo può sottoporre la questione</p>	<p>Decreto legislativo n. 208 del 2021 Capo II "Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video"</p> <p>Articoli 41 e 42</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 41 - Disposizioni generali <p>1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.</p> <p>2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se: a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure</p> <p>b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese</p>	

<p>al comitato per una mediazione al fine di giungere a una soluzione amichevole.</p> <p>4. Qualora non si giunga a una soluzione amichevole in seguito alla mediazione del comitato, l'autorità o l'organismo nazionale richiedente o l'autorità o l'organismo nazionale interpellato può chiedere al comitato di emettere un parere sulla questione. Con tale parere il comitato valuta se l'autorità o l'organismo interpellato abbia ottemperato alla richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene che l'autorità interpellata non abbia ottemperato a tale richiesta, il comitato raccomanda le azioni da intraprendere per ottemperare alla richiesta. Il comitato emette il proprio parere, d'intesa con la Commissione, senza indebito ritardo.</p> <p>5. L'autorità o l'organismo nazionale interpellato, senza indebito ritardo e al più tardi entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 4, informa il comitato, la Commissione e l'autorità o l'organismo richiedente delle azioni intraprese o previste in relazione al parere.</p>	<p>aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.</p> <p>6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.</p> <p>8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il</p>	
---	--	--

	<p>raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.</p> <p>9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.</p> <p>10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7.</p> <p>11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.</p> <p>12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a); b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d); c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e); d) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i). <p>13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 42 - Misure di tutela <p>1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla</p>	
--	---	--

	<p>giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:</p> <p>a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;</p> <p>b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</p> <p>c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo</p> <p>5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.</p> <p>2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate.</p> <p>L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7,</p>	
--	---	--

lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo

può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e

tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;

b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene

	<p>ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;</p> <p>h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);</p> <p>l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.</p> <p>8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.</p> <p>9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito Regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.</p> <p>10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.</p>	
<p>Articolo 15 Orientamenti in materia di regolamentazione dei media Il comitato promuove lo scambio di migliori prassi tra le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, consultando eventualmente i portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, sugli aspetti normativi, tecnici o pratici relativi</p>		

<p>all'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>2. Qualora la Commissione emetta orientamenti relativi all'applicazione del presente regolamento o delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE, il comitato la assiste fornendo consulenza sugli aspetti normativi, tecnici o pratici, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>(a) il debito rilievo da dare ai servizi di media audiovisivi di interesse generale a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE;</p> <p>(b) l'accessibilità alle informazioni sull'assetto proprietario dei fornitori di servizi di media, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>3. La Commissione può emettere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. Il comitato assiste la Commissione a tale proposito, se richiesto.</p> <p>4. Il comitato promuove la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, gli organismi di normazione o qualsiasi altro portatore di interessi al fine di agevolare lo sviluppo di norme tecniche relative ai segnali digitali o alla progettazione di dispositivi o interfacce utente che controllano o gestiscono l'accesso a servizi di media audiovisivi e il relativo utilizzo.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Coordinamento delle misure relative ai fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione</p> <p>1. Il comitato coordina le misure delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell'Unione che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi di media pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.</p> <p>2. Il comitato, d'intesa con la Commissione, può emettere pareri sulle misure nazionali appropriate a norma del paragrafo 1. Tutte le autorità nazionali competenti, comprese le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, fanno il possibile per tenere conto dei pareri del comitato.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Contenuti di fornitori di servizi di media su piattaforme online di dimensioni molto grandi</p>		

<p>1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono una funzionalità che consente ai destinatari dei loro servizi di dichiarare che essi:</p> <p>(a) sono fornitori di servizi di media a norma dell'articolo 2, paragrafo 2; sono editorialmente indipendenti da Stati membri e paesi terzi; e</p> <p>(c) sono soggetti a prescrizioni normative per l'esercizio della responsabilità editoriale in uno o più Stati membri, o aderiscono a un meccanismo di co regolamentazione o autoregolamentazione che disciplina le norme editoriali ampiamente riconosciuto e accettato nel settore dei media pertinente in uno o più Stati membri.</p> <p>2. Il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi che decidesse di sospendere la fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sulla base del fatto che tali contenuti sono incompatibili con i propri termini e condizioni, senza che tali contenuti contribuiscano a un rischio sistemico di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], adotta tutte le misure possibili, nella misura in cui sono compatibili con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2022/XXX [legge sui servizi digitali], per comunicare al fornitore di servizi di media in questione la motivazione di tale decisione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1150, prima che la sospensione abbia effetto.</p> <p>3. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1150 da fornitori di servizi di media che hanno presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trattati e risolti a seconda delle priorità e senza indebiti ritardi.</p> <p>4. Se un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 ritiene che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi limiti o sospenda frequentemente la fornitura dei propri servizi in relazione ai contenuti forniti dal fornitore di servizi di media senza motivi sufficienti, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi avvia un dialogo significativo ed efficace con il fornitore di servizi di media, dietro sua richiesta, in buona fede, al fine di trovare una soluzione</p>		
---	--	--

<p>amichevole per porre fine a restrizioni o sospensioni ingiustificate ed evitarle in futuro. Il fornitore di servizi di media può comunicare l'esito di tali scambi al comitato.</p> <p>5. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi rendono disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti:</p> <p>(a) il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni perché i contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che ha presentato una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono incompatibili con i loro termini e condizioni; e</p> <p>(b) i motivi per cui hanno imposto tali restrizioni.</p> <p>6. Al fine di agevolare l'attuazione coerente ed efficace del presente articolo, la Commissione può pubblicare degli orientamenti per stabilire la forma e i dettagli della dichiarazione di cui al paragrafo 1.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Dialogo strutturato</p> <p>1. Il comitato organizza regolarmente un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, rappresentanti di fornitori di servizi di media e rappresentanti della società civile per discutere delle esperienze e delle migliori prassi relativamente all'applicazione dell'articolo 17 del presente regolamento, per promuovere l'accesso a offerte diversificate di media indipendenti su piattaforme online di dimensioni molto grandi e per monitorare l'adesione alle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere la società da contenuti nocivi, come la disinformazione o la manipolazione dell'informazione e le ingerenze da parte di entità straniere.</p> <p>2. Il comitato riferisce alla Commissione in merito ai risultati del dialogo</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 19 Diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi</p> <p>Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta di media audiovisivi in base ai loro interessi o preferenze, nel rispetto della legge. Tale disposizione non pregiudica le misure nazionali di attuazione dell'articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>2. Quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 208 del 2021 Art. 29, c. 4</p> <p>Per la sola piattaforma digitale terrestre, vige l'Art. 29, c. 4 Tusma, che prevede una stringente regolamentazione della numerazione LCN nel rispetto dei principi della garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali, del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, tutelando anche l'emittenza locale, e il criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione, fermo restando il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di</p>	

<p>consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni predefinite che controllano o gestiscono l'accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.</p>	<p>introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali (cfr. ultimo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre allegato alla delibera n. 116/21/CONS)</p>	
<p>Articolo 20 Misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media 1. Qualsiasi misura legislativa, normativa o amministrativa adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media nel mercato interno è debitamente giustificata e proporzionata. Tali misure sono motivate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie. 2. Qualsiasi procedura nazionale utilizzata ai fini della preparazione o dell'adozione di una misura regolamentare o amministrativa di cui al paragrafo 1 è soggetta a scadenze chiare stabilite in anticipo. 3. Fatto salvo il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, e in aggiunta ad esso, qualsiasi fornitore di servizi di media soggetto a una misura amministrativa o normativa di cui al paragrafo 1 che lo riguardi individualmente e direttamente ha il diritto di presentare ricorso contro tale misura a un organo di appello. Tale organo è indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere la sua valutazione indipendente delle questioni che gli vengono sottoposte. L'organo possiede le competenze adeguate per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni. 4. Se la Commissione ne fa richiesta, il comitato elabora un parere nel caso in cui una misura legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico. 5. Quando un'autorità o un organismo nazionale adotta una misura che incide individualmente e direttamente su un fornitore di servizi di media e può incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, tale autorità o organismo nazionale comunica, su richiesta del comitato e, se del caso, della Commissione, senza indebito ritardo e per via elettronica, tutte le informazioni del caso, compresi un sunto dei fatti, la misura adottata, i motivi sui quali l'autorità o l'organismo nazionale ha basato la misura e, se del caso, le</p>		

opinioni di altre autorità interessate.		
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media</p> <p>1. Nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali gli Stati membri prevedono norme sostanziali e procedurali che garantiscano una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme:</p> <p>(a) sono trasparenti, oggettive, proporzionate e non discriminatorie;</p> <p>(b) impongono alle parti di una concentrazione del mercato dei media che potrebbe avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di notificare preventivamente tale concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti;</p> <p>(c) designano l'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione quale responsabile della valutazione dell'impatto di una concentrazione soggetta a notifica sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale o garantiscono il coinvolgimento dell'autorità o dell'organismo nazionale di regolamentazione in tale valutazione;</p> <p>(d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale e per la valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.</p> <p>La valutazione di cui al presente paragrafo è distinta da quelle a norma del diritto della concorrenza, comprese quelle previste dalle norme sul controllo delle concentrazioni. Essa non pregiudica l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004, ove applicabile.</p> <p>2. Nella valutazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:</p> <p>(a) l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;</p> <p>(b) le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni</p>	<p style="text-align: center;">Decreto legislativo n. 208 del 2021 Art. 51, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8</p> <p>3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorità i soggetti, che, anche attraverso società controllate o società collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:</p> <p>a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o più dei mercati che lo compongono;</p> <p>b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguano più del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e più del 25 per cento dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono;</p> <p>c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;</p> <p>d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.</p> <p>4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorità. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime più recenti pubblicate dall'Autorità ai sensi del comma 2 e, per le società collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano</p>	

<p>editoriali individuali;</p> <p>(c) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili e l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica.</p> <p>3. La Commissione, assistita dal comitato [NDR. comitato europeo per i servizi di media], può pubblicare orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per l'applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale da parte delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione.</p> <p>4. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione consulta preventivamente il comitato su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare per valutare l'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato dei media soggetta a notifica, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno.</p> <p>5. Entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della consultazione di cui al paragrafo 4, il comitato elabora un parere sul progetto di parere o di decisione nazionale che gli è stato sottoposto, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2, e lo trasmette all'autorità consultante e alla Commissione.</p> <p>6. L'autorità o l'organismo nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 4 tiene nella massima considerazione il parere di cui al paragrafo 5. Qualora non si attenga al parere, in tutto o in parte, tale autorità fornisce al comitato e alla Commissione una giustificazione motivata della sua posizione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere. Fatti salvi i relativi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere in materia.</p>	<p>ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.</p> <p>5. L'Autorità, a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dell'attività di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una impresa od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.</p> <p>6. Qualora l'Autorità, a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. I</p>	
--	---	--

soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorità sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.

7. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo è data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità.

8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti all'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile.

10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché' ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea

	<p>ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;</p> <p>b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:</p> <p>1) la trasmissione degli utili e delle perdite;</p> <p>2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;</p> <p>3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;</p> <p>4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;</p> <p>c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.</p>	
<p>Articolo 22 Pareri sulle concentrazioni del mercato dei media</p> <p>1. In assenza di una valutazione o di una consultazione ai sensi dell'articolo 21, il comitato, su richiesta della Commissione, elabora un parere sull'impatto di una concentrazione del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale, qualora tale concentrazione possa determinare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Il comitato fonda il suo parere sugli elementi di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il comitato può sottoporre all'attenzione della Commissione le concentrazioni del mercato dei media che potrebbero determinare ripercussioni per il funzionamento del mercato interno dei servizi di media.</p> <p>2. A seguito del parere del comitato, e fatti salvi i suoi poteri a norma dei trattati, la Commissione può emettere il proprio parere sulla questione.</p> <p>3. I pareri del comitato e, se del caso, della Commissione sono resi disponibili al pubblico.</p>		
<p>Articolo 23 Misurazione dell'audience</p> <p>1. I sistemi e le metodologie di misurazione dell'audience rispettano i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.</p> <p>2. Fatta salva la tutela dei segreti commerciali delle imprese, i fornitori di sistemi di misurazione dell'audience proprietari forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da fornitori di</p>	<p>Decreto legislativo n. 208 del 2021 art. 71 comma 2 lettera (b)</p> <p>b) il comma 6, lettera b), n. 11), è sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti</p>	

<p>servizi di media e inserzionisti, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell'audience. La presente disposizione non pregiudica le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e della privacy.</p> <p>3. Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience, insieme a fornitori di servizi di media, organizzazioni che li rappresentano e a qualsiasi altra parte interessata, al fine di contribuire al rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, anche promuovendo audit indipendenti e trasparenti.</p> <p>4. La Commissione, assistita dal comitato, può pubblicare orientamenti sull'applicazione pratica dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.</p> <p>5. Il comitato promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience attraverso un dialogo regolare tra i rappresentanti delle</p>	<p>indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento.</p> <p>L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.</p> <p>La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p>Allocazione della pubblicità statale</p> <p>1. I fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari sono allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie. Il presente articolo non pregiudica le norme in materia di appalti pubblici.</p> <p>2. Le autorità pubbliche, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità o gli organismi di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media, che includono almeno i seguenti dettagli:</p> <p>(a) la ragione sociale dei fornitori di servizi media da cui sono stati acquistati servizi pubblicitari;</p> <p>(b) l'importo totale annuale speso, nonché gli importi spesi per ciascun fornitore di servizi di media.</p> <p>3. Le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali monitorano l'allocazione della pubblicità statale sui mercati dei media. Al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni sulla pubblicità statale rese disponibili ai sensi del paragrafo 2, le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione</p>		

<p>possono richiedere ai soggetti di cui al paragrafo 2 ulteriori informazioni, anche relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. L'allocazione di risorse pubbliche a fornitori di servizi di media allo scopo di acquistare da essi beni o servizi diversi dalla pubblicità statale soggiace alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Esercizio di monitoraggio</p> <p>1. La Commissione assicura un monitoraggio indipendente del mercato interno dei servizi di media, comprendente i rischi e i progressi compiuti per quanto riguarda il suo funzionamento e la sua resilienza. I risultati dell'esercizio di monitoraggio sono soggetti a consultazione con il comitato.</p> <p>2. La Commissione definisce gli indicatori prestazionali chiave da utilizzarsi per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 in consultazione con il comitato.</p> <p>3. L'esercizio di monitoraggio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) un'analisi dettagliata della resilienza dei mercati dei media di tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda il livello di concentrazione dei media e i rischi di manipolazione dell'informazione e di ingerenze da parte di entità straniere; (b) una panoramica e una valutazione prospettica della resilienza del mercato interno dei servizi di media nel suo complesso; (c) una panoramica delle misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali. <p>4. Il monitoraggio è effettuato annualmente e i risultati sono resi disponibili al pubblico.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Valutazione e relazioni</p> <p>1. Entro il [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta il presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1 e su sua richiesta, gli Stati membri e il comitato trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti.</p> <p>3. Nell'effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti; (b) dei risultati delle discussioni rilevanti svoltesi nelle sedi pertinenti; (c) dei documenti pertinenti pubblicati dal comitato; 		

<p>(d) dei risultati dell'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 25.</p>		
<p>Articolo 27 Modifiche della direttiva 2010/13/UE 1. L'articolo 30 ter della direttiva 2010/13/UE è soppresso. 2. I riferimenti all'articolo 30 ter della direttiva 2010/13/UE sono intesi come riferimenti all'articolo 12 del presente regolamento. 3. I riferimenti nel diritto dell'Unione al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) sono intesi come riferimenti al comitato europeo per i servizi di media (il comitato).</p>		
<p>Articolo 28 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore]. Gli articoli da 7 a 12 e l'articolo 27 si applicano invece a decorrere dal [3 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 19, paragrafo 2, a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore]. 3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>		